

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

REP. N. _____

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI
AGGREGAZIONE ESTIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “AVVISTAMENTI – LA BELLA ESTATE 2025-
2026” PERIODO DAL 09/06/2025 AL 31/08/2026.**

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, il giorno _____ del mese di _____ dell’anno ***Due mila venti cinque***

TRA

- l'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, con sede legale in (48022) Lugo (RA), P.zza dei Martiri, 1, C.F./P.IVA 02291370399 - rappresentata dalla *D.ssa Carla Golfieri*, nata a Lugo (RA) il 16/12/1959 in qualità di Dirigente Area Welfare - Responsabile Servizio Nuove Generazioni, a ciò autorizzata dall’art. 13 del Regolamento Generale di Organizzazione, dal Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 8 del 07/05/2024 e n. 27 del 06/12/2024, in esecuzione della Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 73 del 18/12/2024 e della Determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 442 del 23/04/2025, esecutiva a termini di Legge;

E

- il *Sig. / la Sig.ra* _____ nato/a a _____ (____) il _____ C.F. _____, il/la quale interviene nel

presente Atto in qualità di _____ (*Legale Rappresentante /Procuratore speciale*) dell'Ente del Terzo Settore _____, per brevità chiamata "E.T.S.", con sede in _____ (RA) Via _____ n. _____ C.F./P.IVA _____ regolarmente iscritta al n. _____ del Registro Unico Del Terzo settore con atto num. _____ del _____ (precedentemente iscritta al registro _____) (*se procuratore come da procura a rogito Notaio _____ in _____ in data _____ rep. n. _____, che si conserva agli atti;* *(in caso di R.T.E. o A.T.S.) - il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il _____ (C.F. _____)* in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di _____ **O.D.V.** / *A.P.S.*, con sede in Via _____, _____ (____), C.F./P.IVA _____ – Capogruppo Mandataria e quindi a nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Enti o Associazione Temporanea di Scopo costituito con _____ (C.F./P.IVA _____) (in qualità di mandante), con sede Legale in _____, Via _____, così come risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento a rogito del Notaio _____ (atto Rep. n. _____ del _____) di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente "*R.T.E o A.T.S.*";

PREMESSO

- che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Deliberazione della Giunta n. 73 del 18/12/2024 ha approvato, contestualmente al DUP, il

programma di collaborazione con i soggetti del terzo settore 2025/2027, esprimendo l'indirizzo di affidare la gestione delle attività aggregative estive, tramite stipula di Convenzione ex art. 56 del D.Lgs. 117/2017 con una o più organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale del territorio, per il periodo dal 09/06/2025 al 31/08/2026 con possibilità di proroga per un periodo di mesi 12 (dodici);

- che in data _____, l'Unione ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale un avviso pubblico, allo scopo di verificare l'eventuale interesse e la disponibilità di Associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato, a stipulare una Convenzione per la gestione delle attività aggregative estive per i giovani adolescenti;
- che a seguito dell'avviso pubblico, è stato individuato l'E.T.S. _____, con sede in _____ (____), Via _____, quale soggetto con il quale stipulare la suddetta Convenzione relativamente al/ai lotto/i numero _____;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 442 del 23/04/2025 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
- che, ai sensi dell'art. 83 c. 2 lett. e) del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non risulta necessario acquisire alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva all'antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA in seguito per brevità chiamata "*Unione*" affida, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del vigente regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS), all'Ente del Terzo Settore

(C.F. - P.I.

_____) in seguito per brevità chiamato "*E.T.S.*" con sede in _____, Via _____, che accetta e si impegna, la realizzazione delle attività estive relative al progetto denominato "AVVISTAMENTI - LA BELLA ESTATE 2025-2026" alle condizioni di cui alla presente convenzione e alla manifestazione di interesse presentata in sede di svolgimento della procedura comparativa;

ART. 3 - DURATA

La presente Convenzione ha durata dal 09/06/2025 e scade il 31/08/2026. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al termine della naturale scadenza, si riserva la **facoltà, in accordo con l'E.T.S. individuato, di prorogare** la Convenzione, alle medesime condizioni di esecuzione ed alle medesime condizioni economiche per un periodo di mesi 12 (dodici), in caso di positiva valutazione del servizio svolto da parte dell'Unione e in subordine al reperimento di nuove risorse finalizzate al finanziamento del progetto. Il periodo di proroga sarà pertanto relativo al periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2027.

L'Unione, durante il periodo di validità della convenzione potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, una estensione o una riduzione delle attività. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle condizioni negoziali contenute nella presente convenzione durante il periodo di validità.

ART. 4 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'E.T.S. e l'Unione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, affinché le attività oggetto della presente Convenzione si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

L'ETS individuato organizza e realizza, a favore di adolescenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado e il primo biennio di scuola secondaria di secondo grado, le attività estive inerenti il progetto “Avvistamenti – La Bella Estate 2025-2026” oggetto della presente convenzione che si riassumono come di seguito:

- 1) Organizzazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e attività da proporre nell'ambito dei centri di aggregazione estiva;
- 2) Uscite/gite con i giovani;
- 3) Coordinamento delle attività sopra elencate e delle progettazioni;

Le attività fronte ragazzi dovranno essere realizzate, sia nell'annualità 2025 che nell'annualità 2026, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 agosto alle seguenti condizioni:

Lotto n. 1) ALFONSINE;

- DURATA: n. 4 (quattro) settimane;
- SEDE – **Free to Fly** – Corso Garibaldi, 55;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);

- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 20 (venti);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 25 (venticinque);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

2) Lotto n. 2) BAGNARA DI ROMAGNA:

- DURATA: n. 4 (quattro) settimane;
- SEDE – **Cortile della Scuola Primaria “San Francesco”** - Via G. Matteotti, n. 14;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 17 (diciassette);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 20 (venti);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

3) Lotto n. 3) CONSELICE E S.AGATA SUL SANTERNO:

- DURATA: n. 6 (sei) settimane;
- SEDE – **Centro Civico “G. Pellegrini”** - P.zza Foresti, 25 - Conselice (RA);
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì

al venerdì;

- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 15 (quindici);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 25 (venticinque);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

4) Lotto n. 4) COTIGNOLA:

- DURATA: n. 4 (quattro) settimane;
- SEDE – **Scuola secondaria di primo grado L. Varoli**, - Via D. Alighieri, 8;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 15 (quindici);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 25 (venticinque);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

5) Lotto n. 5) FUSIGNANO:

- DURATA: n. 4 (quattro) settimane;
- SEDE – **Parco Primieri** - Via Fratelli Faccani, 71;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 50 (cinquanta);

- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 50 (cinquanta);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

6) Lotto n. 6) LUGO:

- DURATA: n. 6 (sei) settimane;
- SEDE – **Sede Bocciodromo Comunale**, Via Lumagni;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 36 (trentasei);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 40 (quaranta);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

7) Lotto n. 7) MASSA LOMBARDA:

- DURATA: n. 4 (quattro) settimane;
- SEDE – **Sede Ex Bocciodromo**, Via Dini Salvalai, 34/F;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE: settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 21 (ventuno);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 25 (venticinque);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno);

8) Lotto n. 8) VOLTANA;

- DURATA: n. 2 (due) settimane;
- SEDE – **Centro Sociale Cà Vecchia** - Via Foschini, 1;
- NUMERO di ore minimo per giornata di attività fronte ragazzi: 3,5 (tre e mezzo);
- GIORNATE settimanali di realizzazioni attività fronte ragazzi: dal lunedì al venerdì;
- NUMERO stimato medio iscritti per settimana: 18 (diciotto);
- NUMERO massimo di iscritti per settimana: 25 (venticinque);
- NUMERO di uscite/gite minime per ciascun periodo di aggregazione estiva: 1 (uno).

L’organizzazione dei momenti aggregativi e la realizzazione delle attività si svolgeranno secondo quanto dichiarato dall’E.T.S. al momento della presentazione della manifestazione di interesse e in ogni caso secondo gli obiettivi e le programmazioni stabilite dal Coordinamento degli Assessori alle Politiche giovanili e dal Servizio Nuove Generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Nell’ambito delle attività gestite dall’E.T.S. di organizzazione, realizzazione e coordinamento degli spazi aggregativi giovanili estivi, si intende ricompresa anche la vigilanza sugli adolescenti frequentanti, analogamente a quanto previsto per i “Centri estivi” di cui alla L.r. 14/2008 art. 14 comma 10.

L’E.T.S. si obbliga anche a:

- consegnare settimanalmente al servizio Nuove Generazioni il registro delle presenze giornaliere;

- consegnare, al termine di ciascun periodo di gestione dei centri di aggregazione estiva, il diario di bordo (il cui schema sarà fornito dal Servizio Nuove Generazioni) consistente in un riepilogo giornaliero delle attività svolte, a cui allegare l'elenco complessivo dei partecipanti alle attività;
- affiggere nei locali utilizzati una scheda formato A3 che verrà fornita dal Servizio Nuove Generazioni, utile a dare informativa a tutti gli utenti che le attività e i servizi elargiti vengono finanziati con i contributi del bando ATUSS – contributi a valere sui PR 2021-2027 FSE+ EMILIA ROMAGNA;
- raccogliere le iscrizioni qualora richiesto dal Servizio Nuove Generazioni dell'Unione; in tal caso sarà necessario consegnare le liberatorie acquisite all'atto dell'iscrizione in relazione alla partecipazione alle attività promosse; alla liberatoria dovrà essere allegato anche un documento informativo del quale ciascun iscritto alle attività svolte prenda visione, in cui dare comunicazione del fatto che tutte le attività fanno parte di progetto “AvvistaMenti” finanziato con il predetto contributo (i cui modelli saranno forniti dal servizio Nuove Generazioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna).

Oltre a quanto previsto a carico degli E.T.S. selezionati nel presente documento, si intende a carico di questi ultimi oneri per eventuali uscite/gite, di cui gli stessi E.T.S. potranno richiedere rimborso alle famiglie degli adolescenti iscritti.

Per la realizzazione dei servizi oggetto di Convenzione l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna metterà a disposizione dell'Ente Attuatore Partner:

1. La sede di svolgimento delle attività e dei laboratori estivi; tutte le sedi

indicate saranno messe a disposizione dell'E.T.S. selezionato in uso gratuito (comprese utenze ed eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle pertinenze esterne degli stessi) ma non esclusivo;

2. La concessione in uso, non esclusivo, degli arredi e delle attrezzature esistenti, compresi gli arredi per gli spazi esterni così come meglio indicato nel verbale di consegna dei locali e delle attrezzature che verrà redatto prima dell'avvio del servizio;

3. La concessione in uso temporaneo di attrezzature di proprietà dell'Unione finalizzate alla realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento, tra cui a titolo indicativo e non esaustivo casse, microfoni, tavoli, panche, calcini, tavoli e materiale per ping pong, etc. la cui richiesta potrà essere successivamente formalizzata dal soggetto gestore.

4. La programmazione del fabbisogno eventuale di personale educativo di sostegno a iscritti con bisogni speciali, facendosi carico dei costi relativi.

L'E.T.S. attuatore partner si impegna a gestire correttamente le attrezzature e i locali di cui sopra, assegnati per lo svolgimento del servizio, facendosi carico delle pulizie ordinarie, da svolgersi periodicamente secondo il programma settimanale delle attività, al fine del mantenimento del decoro degli ambienti.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna metterà inoltre a disposizione risorse finanziarie connesse alla realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, come precisato all'art. 8 del presente documento.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. cura la realizzazione e la gestione delle attività, avvalendosi dei propri dipendenti e lavoratori autonomi/volontari adeguatamente formati

ed in stretto contatto con il personale di riferimento dell'Area Welfare – Servizio Nuove Generazioni. Rimangono in capo al Servizio Nuove Generazioni dell'UCBR, in funzione di quanto espresso dal coordinamento degli assessori alla politiche giovanili dell'UCBR, le funzioni di indirizzo e programmazione delle attività, nelle figure del Responsabile del Servizio Nuove Generazioni e del personale dipendente dell'Unione assegnato al medesimo servizio. In particolare resta in carico all'Unione l'attività di raccordo e coordinamento con i soggetti – in particolare se istituzionali - a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle azioni oggetto del presente contratto.

ART. 6 – UTILIZZO DI LOCALI ED ATTREZZATURE

L'E.T.S. assume impegno ed obbligo di conservare i locali, le attrezzature di cui all'art. 4 del presente Contratto, in buone condizioni così da poterle riconsegnare all'Amministrazione, al termine della Gestione, in buono stato di efficienza e funzionalità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'E.T.S. è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a Terzi dall'assolvimento delle attività assunte. L'E.T.S. solleva sin da ora l'Unione da ogni responsabilità civile e penale verso terzi, per le attività del servizio oggetto di convenzione. L'E.T.S. selezionata per l'intero periodo di valenza della convenzione deve garantire idonee coperture assicurative per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (R.C.T./R.C.O.) che garantiscano una copertura di almeno € 1 (uno) milione di massimale per sinistro.

Dovrà inoltre essere prevista idonea assicurazione **contro gli infortuni** che possano colpire gli iscritti o frequentanti le attività del servizio oggetto di Convenzione, durante la partecipazione e la frequentazione di tutte le

attività organizzate e gestite dall’E.T.S.

Garanzia Capitali assicurati

Caso Morte € 50.000,00=

Caso Invalidità Permanente € 100.000,00 =

Rimborso spese mediche da infortunio € 1.000,00

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate all’Unione prima della stipula del contratto.

L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’Assicuratore prescelto dall’E.T.S. non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

All’uopo l’E.T.S. incaricata ha presentato la *Polizza Assicurativa* n. _____ del _____ stipulata con _____. Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno opponibili a Terzi.

L’E.T.S. garantisce che i Volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che vengono conservati agli Atti a cura dell’E.T.S. stesso.

L’E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette coperture assicurative per tutta la durata della Gestione.

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

L’Amministrazione si impegna a rimborsare all’ETS _____, le spese da quest’ultima sostenute per l’attività svolta, nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 56 del D.Lgs 117/2017, che si identificano a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

- a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello svolgimento delle attività e utenti;
- b) spese connesse alla realizzazione delle attività: acquisto materiali; noleggio attrezzature specifiche, stampa e grafica etc;
- c) rimborsi spesa ai volontari per le attività del servizio oggetto di convenzione nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative oggetto della presente Convenzione;
- d) spese per compensi a personale retribuito e relativi oneri;
- e) spese contrattuali relative alla convenzione;
- f) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici e/o materiali connessi alle realizzazione delle attività del servizio oggetto di convenzione, etc);
- g) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa alle attività del servizio oggetto di convenzione);

L'elencazione delle spese di cui sopra ha carattere esemplificativo, e saranno oggetto di rimborso tutti gli ulteriori oneri inerenti l'attività in Convenzione. All'E.T.S. possono essere soltanto rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Il rimborso delle spese sostenute avverrà dietro presentazione di richiesta scritta sulla base di apposita autocertificazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – firmata dal Legale Rappresentante dell'E.T.S. e attestante la natura e l'importo di tali spese e la quantificazione della quota imputabile all'attività in convenzione. La documentazione giustificativa (fatture di acquisto, ricevute di spese, ecc.) sarà conservata presso la sede dell' E.T.S.

e sarà visionabile in qualunque momento su semplice richiesta dell'Amministrazione. Le spese generali di funzionamento ed i costi indiretti possono essere documentati sulla base di apposita autocertificazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – firmata dal Legale Rappresentante dell'E.T.S. _____ attestante la natura e l'importo di tali spese e la quantificazione della quota imputabile all'attività in Convenzione. L'amministrazione si riserva di poter chiedere copia, anche a campione, della documentazione delle spese autocertificate.

Contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute l'Associazione presenta una relazione sull'attività svolta e oggetto della presente Convenzione. La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestanti il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati.

L'Amministrazione provvederà a rimborsare le spese entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. In nessun caso l'Unione dei Comuni provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel contratto. Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/ o altro ente pubblico o privato. Su richiesta motivata dell'E.T.S., potranno essere erogati acconti sui rimborsi nella misura massima del 50% dell'importo massimo rimborsabile per ciascuna annualità di affidamento, da conguagliarsi nell'ultima rata dell'esercizio.

Resta inteso che le somme anticipate e non effettivamente rendicontate dovranno essere restituite dall'E.T.S. a fronte della semplice richiesta da parte dell'Unione.

Tale rimborso spese, non essendo riconducibile alla resa di forniture,

servizi o lavori strettamente intesi, non risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Trattandosi di esclusivo rimborso di spese sostenute e documentate per attività istituzionali dell'E.T.S., svolte ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 117/2017, le somme rimborsate sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/1972.

L'importo complessivo massimo rimborsabile per il **periodo convenzionale dal 09/06/2025 al 31/08/2026**, è pari a € _____ (mettere **importo lotto/i**) e precisamente:

- 1) Lotto n. 1) ALFONSINE**: € 7.500,00 per l'anno 2025 e € 7.500,00 per l'anno 2026; per un totale di € 15.000,00;
- 2) Lotto n. 2) BAGNARA DI ROMAGNA**: € 6.000,00 per l'anno 2025 e € 6.000,00 per l'anno 2026; per un totale di € 12.000,00;
- 3) Lotto n. 3) CONSELICE E S.AGATA SUL SANTERNO**: € 11.250,00 per l'anno 2025 e € 11.250,00 per l'anno 2026; per un totale di € 22.500,00;
- 4) Lotto n. 4) COTIGNOLA**: € 7.500,00 per l'anno 2025 e € 7.500,00 per l'anno 2026; per un totale di € 15.000,00;
- 5) Lotto n. 5) FUSIGNANO**: € 12.000,00 per l'anno 2025 e € 12.000,00 per l'anno 2026; per un totale di € 24.000,00;
- 6) Lotto n. 6) LUGO**: € 14.400,00 per l'anno 2025 e € 14.400,00 per l'anno 2026; per un totale di € 28.800,00;
- 7) Lotto n. 7) MASSA LOMBARDA**: € 7.500,00 per l'anno 2025 e € 7.500,00 per l'anno 2026; per un totale di € 15.000,00;
- 8) Lotto n. 8) VOLTANA**: € 3.750,00 per l'anno 2025 e € 3.750,00 per l'anno 2026; per un totale di € 7.500,00;

a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972), per la realizzazione delle attività di progetto e come previsto all'art. 8 dell'avviso pubblico a cui il presente documento è allegato.

Prima della stipula della presente Convenzione, l'E.T.S. deve presentare all'Ente pubblico copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato ed una dichiarazione d'impegno a consegnare anche il bilancio consuntivo dell'esercizio in cui sarà rappresentata l'attività oggetto della presente convenzione, una volta approvato. Quest'ultimo deve essere redatto secondo lo schema di cui alle Linee guida dell'Agenzia per il Terzo Settore.

ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

L'E.T.S deve avvalersi di un coordinatore delle attività e di operatori (lavoratori dipendenti/autonomi/di altro tipo e/o volontari) con competenze e capacità adeguati allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

In analogia alla tipologia di servizio “Centri Estivi” di cui alla L.R. 14/2008 art 14 comma 10 negli spazi aggregativi estivi per adolescenti promossi dall'UCBR è richiesta la presenza di personale secondo quanto indicato al punto 2.2. della DGR 247 del 26/02/2018 “DIRETTIVA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA SOCIOEDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI, AI SENSI DELLA L.R. 14/08, ART. 14 E SS. MM.” così come modificata dalla DGR

469 del 01/04/2019. L'E.T.S. si impegna a incaricare personale e/o volontari esenti da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'E.T.S. inoltre ha l'obbligo di richiedere – nei casi previsti - il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 10 del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'E.T.S. garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Amministrazione.

Il personale dell'E.T.S. deve mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio. L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'E.T.S. dovrà provvedervi entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento della comunicazione scritta.

Tra l'Unione dei Comuni e il personale utilizzato dall'E.T.S. è escluso qualsiasi rapporto giuridico e ogni direttiva è impartita dai responsabili dell'Associazione. L'E.T.S. deve osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei CCNL sul

versante normativo e salariale. Inoltre deve osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata durante la vigenza contrattuale nelle summenzionate materie.

L'E.T.S. inoltre è obbligato, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale e dell'utenza, sollevando l'Unione dei Comuni da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie. L'Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

ART. 10 – RISOLUZIONE

L'Unione potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con un preavviso di giorni sessanta. In tal caso verranno liquidate al soggetto affidatario le spese effettivamente sostenute. Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente atto, l'immediata riconsegna all'Amministrazione dei locali e delle attrezzature di cui trattasi e ciò con un semplice provvedimento amministrativo, la mancata liquidazione di ogni importo dovuto, ad esclusione di quanto effettivamente e giustamente sostenuto.

ART. 11 – VERIFICA E CONTROLLO

All’Amministrazione compete la verifica e il controllo in ordine:

- a) alla realizzazione e gestione dei programmi di cui al presente Atto;
- b) al corretto uso dei locali e delle attrezzature.

ART. 12 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all’E.T.S. individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L’E.T.S. individuato deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall’Azienda USL competente per territorio, dotando il personale dipendente o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L’E.T.S. individuato dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale dipendente o volontario sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare gli addetti alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.

In ogni caso per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta è previsto l’obbligo da parte dell’E.T.S. di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo eventuali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 D.lgs 81/08 e s.m.i, in riferimento alle attività afferenti al presente progetto, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Unione, si precisa che all’interno dei locali messi a disposizione presso le sedi

principalmente individuate, non vi sono da segnalare rischi specifici per la salute o la sicurezza sul lavoro, né specifiche misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; non si individuano inoltre rischi di interferenza che si possano determinare tra le attività oggetto del presente avviso ed altre attività svolte nell’ambiente in cui l’E.T.S. sarà chiamato ad intervenire.

Eventuali informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui l’aggiudicatario sarà chiamato ad intervenire e/o rischi di interferenza tra le attività svolte ed altre attività svolte negli stessi ambienti, che dovessero essere individuati dai soggetti convenzionati dovranno essere prontamente segnalate all’Unione al fine di predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione.

ART. 13 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

Con riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in esecuzione degli interventi da realizzare, l’E.T.S. effettua trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle attività del progetto, di titolarità dell’Amministrazione.

A tal fine l’E.T.S. sottoscrive con l’Unione l’**Accordo sulla Privacy (ALL. A)**, approvato con Determinazione n. 442 del 23/04/2025, *che si conserva controfirmato nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante e*

sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo 2016/679/UE e da ogni altra normativa applicabile.

L'E.T.S. individuata è designata dall'Unione dei Comuni quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento relativo al Progetto denominato *“AVVISTAMENTI - LA BELLA ESTATE 2025 E 2026”*.

L'E.T.S. si obbliga a dare esecuzione all'Accordo per il trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto, da parte dell'E.T.S., delle istruzioni di cui all'Accordo allegato al presente documento, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. Tutti i dati forniti all'Amministrazione saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione delle attività del Progetto e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza. L'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del Contratto, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo sopra descritto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'E.T.S. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui alle linee precedenti e rispondono nei confronti dell'Unione dei Comuni per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'E.T.S. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio, solo previa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'UCBR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'E.T.S. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'UCBR attinente le procedure adottate dall'E.T.S. in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L'E.T.S. non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del Contratto e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ETS _____ si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del **Codice di Comportamento** dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 15 – LEGGI E NORME DA OSSERVARE

Per quanto non regolamentato dal presente Atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

ART 16 - REFERENTI

Per quanto concerne l'attuazione degli impegni posti a carico dell'Amministrazione ai sensi della presente Convenzione, ci si avvarrà della specifica competenza dell'Area Welfare – Servizio Nuove Generazioni.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.lgs n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di E.T.S.) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.L.gs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE DEL _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'E.T.S. _____